

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GENNAIO ●●●

30 LUNEDÌ
REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-1-2017 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-1-2017. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2017 possono essere registrati cumulativamente entro il 28-2-2018. Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fiscoonline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012). Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- dall'1-1-2015 il pagamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 elide (versamenti con elementi identificativi), che sostituisce il modello F23, indicando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 14/E del 24-1-2014;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (S.O. n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di pagamento dell'imposta dovuta se non versata contestualmente alla registrazione telematica, il modello RLI per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;
- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrono i presupposti non sono registrati;

- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così come modificato dall'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legge n. 145 del 23-12-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23-12-2013) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21-2-2014 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21-2-2014);
- dall'1-1-2016 è stata abrogata la disposizione che vietava il pagamento in contanti, ancorché inferiori a 1.000 euro, dei canoni di locazione di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; poiché dall'1-1-2016 il limite di 1.000 euro è stato elevato a 3.000 euro, i canoni di locazione possono essere pagati in contanti se di importo inferiore a 3.000 euro.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004).

Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve durata si veda il dm 10-3-2006 (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it; segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica, ovvero presso qualsiasi Agenzia

SICUREZZA SUL LAVORO

Bando INAIL,
domande al 28-4

Con determinazione del direttore centrale prevenzione n. 70 del 29-12-2016, resa nota con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9-1-2017, l'Inail ha prorogato al 28-4-2017 il termine di presentazione delle domande di aiuto per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro in scadenza il 20-1-2017; pertanto, la scadenza riportata su *L'Informatore Agrario* n. 1/2017 a pag. 61 deve intendersi riferita al 28-4-2017. ●

delle entrate, con il modello RLI;

- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del modello RLI;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

Contrariamente a quanto indicato nelle summenzionate circolari, l'Agenzia delle entrate, con la guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito dell'Agenzia stessa più sopra richiamato, ha ammesso la possibilità, in presenza di più locatori, che ognuno di loro possa o meno optare per la cedolare secca, con versamento parziale dell'imposta di registro e integrale applicazione dell'imposta di bollo, mentre la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha effetto anche per i locatori che non optano.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2016 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-12-2016;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2016 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-12-2016;
- i contribuenti che non hanno effettua-

to entro il 30-1-2016 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-1-2016;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-1-2016 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-1-2016.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate, nonché, in tema di cedolare secca, le novità introdotte con l'art. 7 quater, comma 24, del decreto legge n. 193 del 24-10-2016 convertito con modificazioni nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2-12-2016).

31 MARTEDÌ CATASTO TERRENI

Denuncia di variazione della qualità di coltura. Entro oggi va presentata la denuncia delle variazioni alle qualità di coltura dei terreni intervenute nel corso del 2016 che danno luogo ad aumenti o diminuzioni del reddito dominicale e agrario. Infatti, quando le qualità di coltura risultanti dal certificato catastale non corrispondono a quelle effettivamente praticate, il proprietario ha l'obbligo di segnalare tali variazioni al competente Ufficio dell'Agenzia del territorio, ora inglobata nell'Agenzia delle entrate.

Si tratta, quindi, di distinguere i terreni secondo le loro diverse destinazioni colturali; in sostanza, perché esista divergenza di coltura è necessario che sia mutata la vocazione colturale del terreno, a esempio da seminativo a frutteto. Nella denuncia devono essere indicate le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento colturale. Sono esonerati dall'adempimento i soggetti che nel 2016 hanno presentato dichiarazioni agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli; tali dichiarazioni sono state messe a disposizione dell'Agenzia del territorio da parte di Agea per l'aggiornamento automatico delle particelle catastali come previsto all'art. 2, comma 33, del decreto legge n. 262 del 3-10-2006 convertito, con

modificazioni, nella legge n. 286 del 24-11-2006 (S.O. n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28-11-2006). Per l'attuazione delle nuove disposizioni è stato emanato il provvedimento dell'Agenzia del territorio del 29-12-2006 con il quale sono state definite le modalità tecniche e operative per lo scambio di dati tra catasto e Agea. Gli elenchi delle particelle iscritte al catasto terreni interessate dall'ultimo aggiornamento, resi noti con il comunicato dell'Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31-12-2016, sono consultabili, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati dalle variazioni, presso le sedi provinciali del Catasto e sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nel quale si trovano altre informazioni in merito all'eventuale presentazione di ricorsi e alla richiesta di rettifiche.

MODELLO 730/2016

Versamento a conguaglio. I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) che non hanno potuto trattenerne ai lavoratori o ai pensionati, entro la fine dell'anno 2016, l'intero importo dovuto in base al modello 730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati, nel mese di dicembre 2016, gli importi ancora dovuti. Ciò al fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno usufruito dell'assistenza fiscale diretta o tramite Caf di versare entro oggi la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,4% mensile considerando anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Si vedano al riguardo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 25-5-2012 e le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello 730/2016.

IVA

Fatturazione cumulativa per imballaggi non restituiti. Scade il termine per fatturare gli imballaggi e i recipienti non restituiti in conformità a quanto contrattualmente pattuito (art. 15, n. 4, del decreto Iva), con riferimento a tutte le consegne effettuate nell'anno precedente, secondo le modalità previste dal dm 11-8-1975 (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22-8-1975). La fattura, al posto dell'indicazione dei cesionari, deve riportare l'annotazione di riferimento al suddetto decreto ministeriale. In questo modo si assoggetta a Iva l'importo degli imballaggi e dei recipienti che non hanno concorso a formare la base imponibile al momento della cessione dei beni perché le parti avevano espressamente stabilito il rimborso alla resa degli stessi.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con

provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

ASSICURAZIONE INAIL CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

Iscrizione e versamento premio annuale.

Dall'1-3-2001 è stata introdotta l'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico. Il termine per la prima iscrizione e per il relativo versamento all'Inail del premio assicurativo scadeva il 31-3-2001.

Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il pagamento si deve utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso le poste, le sedi Inail, le associazioni di categoria oppure richiesto online collegandosi al sito www.inail.it dove è anche possibile effettuare il pagamento tramite il sistema «pagoPA».

Sono obbligati ad assicurarsi tutti coloro in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della famiglia e dell'ambiente domestico; sono esclusi dall'assicurazione coloro che svolgono altre attività per le quali vi è già l'obbligo di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale quale, a esempio, l'Inps.

La misura del premio assicurativo è fissata in 12,91 euro per anno solare non frazionabili.

In caso di infortunio domestico che comporti un'inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 27% verrà corrisposta una rendita vitalizia rapportata al grado della inabilità stessa; se dall'infortunio deriva la morte dell'assicurato, la domanda per la liquidazione della rendita va presentata dai superstiti aventi diritto.

Si fa presente che, pagando entro oggi, si ha la copertura assicurativa già dall'1-1-2017; per i pagamenti effettuati dopo oggi, l'assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

Per chi non si assicura, pur essendone obbligato, è prevista l'applicazione di una sanzione, non superiore all'ammontare del premio assicurativo, in relazione al periodo di inadempimento.

Per altre informazioni si può chiamare il numero verde Inail 803164, collegarsi al

sito internet www.inail.it, contattare le associazioni delle casalinghe e i patronati ovvero recarsi presso una sede Inail.

INPS

Invio telematico modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di dicembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 del 28-3-2013.

Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola. Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (modello Dmag Unico), con riferimento al 4° trimestre 2016, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.

Si vedano, tra le altre, le circolari Inps n. 115 del 19-10-2006 e n. 46 del 10-3-2011 con la quale viene chiarito l'obbligo di indicare nel modello Dmag, a partire dalla scadenza del 30-4-2011, il Codice identificativo della denuncia aziendale (Cida); in caso di assunzioni congiunte si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 33/2016 a pag. 31.

Per le ultime novità sulla compilazione della denuncia si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 35/2016 a pag. 30.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011). Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 e n. 1/E del 15-1-2013.

EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI

Comunicazione dati. I soggetti che hanno effettuato o che hanno ricevuto nel corso del 2016 erogazioni liberali per attività culturali devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali, entro oggi, l'ammontare delle erogazioni effettuate o ricevute in base a quanto previsto agli articoli 4 e 5 del dm 3-10-2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15-11-2002). I soli soggetti donatori devono comunicare tali dati anche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze sempre entro oggi.

Per maggiori informazioni si veda la circolare n. 183 del 22-12-2005 emanata dal Ministero per i beni e le attività culturali reperibile sul sito internet www.beniculturali.it

PUBBLICITÀ

Pagamento imposta comunale annuale.

Scade il termine per effettuare il pagamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità; è possibile pagare l'imposta in rate trimestrali anticipate qualora l'importo dovuto sia superiore a 1.549,37 euro.

CONCESSIONI GOVERNATIVE

Pagamento tassa annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative (a esempio per il porto d'armi) per le quali non è previsto un diverso termine.

CONCESSIONI REGIONALI

Pagamento tassa annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, secondo le specifiche modalità previste per le singole concessioni regionali.

TOSAP

Pagamento prima o unica rata. Coloro che sono soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'intero importo ovvero la prima rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI

Comunicazione impronta archivio informatico. Coloro che si avvalgono della possibilità di conservare le scritture contabili e i documenti aziendali in formato elettronico, secondo le modalità stabilite con dm 23-1-2004, devono entro oggi comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate l'impronta dell'archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di conservazione sostitutiva relativi al periodo d'imposta precedente. Si va anche il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25-10-2010 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

LA REVISIONE 2017 PER AUTO E MOTOVEICOLI

Autoveicoli. Nel corso del 2017 saranno soggetti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nell'anno 2013 e quelli che sono stati revisionati per l'ultima volta nell'anno 2015 (tabella 1). Per i veicoli di peso complessivo superiore ai 35 quintali e per i veicoli adibiti al trasporto di linea e non, la revisione deve essere ripetuta ogni anno.

Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione.

Per gli autoveicoli sottoposti alla prima revisione si fa riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, che di norma coincide con il mese di immatricolazione del veicolo, come risulta dalla data riportata nella carta di circolazione stessa; in particolare, per i soli veicoli immatricolati come autoveicolo, autoveicolo per trasporto promiscuo e autocaravan, la data di immatricolazione in un qualsiasi Paese della Comunità Europea è equiparata a quella di immatricolazione con targa civile italiana.

Motoveicoli. Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione; per i motoveicoli sottoposti alla prima revisione bisogna distinguere tra ciclomotori e motocicli in genere: per i primi si deve fare riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, mentre per i secondi si fa riferimento al mese di immatricolazione del mezzo (tabella 2).

TABELLA 1 - Calendario 2017 per la revisione degli autoveicoli

| Categoria veicoli | Soggetti a revisione | Scadenze per la revisione |
|--|---------------------------------|---|
| 1° gruppo | | |
| - Autovetture - Autocarri p.c. fino a 35 q - Autoveicoli speciali p.c. fino a 35 q - Autoveicoli trasporti specifici p.c. fino a 35 q - Autoveicoli promiscui - Autocaravan | a) Immatricolati nell'anno 2013 | a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione |
| | b) Revisionati nell'anno 2015 | b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione |
| 2° gruppo | | |
| - Autobus - Qualsiasi autoveicolo di p.c. superiore a 35 q - Autoambulanze - Taxi e veicoli da noleggio con conducente | a) Immatricolati nell'anno 2016 | a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione |
| | b) Revisionati nell'anno 2016 | b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione |

TABELLA 2 - Calendario 2017 per la revisione dei motoveicoli

| Categoria veicoli | Soggetti a revisione | Scadenze per la revisione |
|--|---|---|
| 1° gruppo | | |
| - Ciclomotori - Quadricicli leggeri | a) Con certificato rilasciato entro il 31-12-2013, e non ancora revisionati | a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio del certificato |
| | b) Revisionati entro il 31-12-2015 | b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione |
| 2° gruppo | | |
| - Motocicli - Motocarrozze - Motoveicoli per uso promiscuo - Motocarri - Mototrattori - Motoveicoli per trasporto specifico - Motoveicoli per uso speciale | a) Immatricolati entro il 31-12-2013 e non ancora revisionati | a) Entro il mese corrispondente a quello dell'immatricolazione |
| | b) Revisionati entro il 31-12-2015 | b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione |

p.c. = peso complessivo.

Veicoli di interesse storico e collezionistico. Per la revisione di tali mezzi (di regola biennale) si veda quanto disposto

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del 17-12-2009 e la circolare del 3-3-2010 prot. 19277/23.25. ●

LAVORATORI DISABILI

Invio telematico prospetto informativo.

I datori di lavoro soggetti agli obblighi del collocamento obbligatorio dei disabili devono entro oggi trasmettere esclusivamente in via telematica il prospetto informativo contenente la situazione dei lavoratori complessivamente occupati al 31-12-2016. Di norma rientrano nell'obbligo le aziende che occupano stabilmente almeno 15 dipendenti, con esclusione dal calcolo di alcune figure di lavoratori.

I datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.

Si vedano sull'argomento il decreto interministeriale del 2-11-2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23-11-2010), emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e i successivi provvedimenti consultabili sul sito www.lavoro.gov.it

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2013 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 31-1-2013;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 31-1-2015;
- la prima revisione dei ciclomotori con

carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 31-1-2013 e non ancora revisionati;

- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 31-1-2013 e non ancora revisionati;
 - la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-1-2015.
- Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato qui sopra.

A cura di
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.